



contrattuale

NUOVO REGOLAMENTO ENFEA PER LE AZIENDE CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DA CONFAPI

Per tutte le aziende che applicano i ccnl sottoscritti da unionchimica, uniontessile, unigec, unimatica, unionalimentari, unital, confapi aniem (escluso il comparto edile), si comunica che è in vigore il Nuovo Regolamento per le prestazioni riferibili ad eventi intervenuti a partire dal 1 luglio 2018.

L'ente comunica che, in via sperimentale per la durata di mesi 12 (dodici) a partire dal 1 luglio 2018, le prestazioni erogate da **ENFEA** saranno quelle di seguito indicate.

Nel corso del prossimo mese di ottobre 2018 le richieste di prestazioni che avvenivano con procedura via PEC saranno sostituite dalla procedura telematica online.

Sul sito www.enfea.it è possibile stampare o consultare il documento sintetico e il nuovo regolamento.

PRESTAZIONI DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:

Al superamento nel corso dell'anno civile (1 gennaio/31 dicembre) di 50 giornate di trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

a1. Euro 300,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;

a2. Euro 400,00 al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

Tale prestazione a favore del/della dipendente è corrisposta una tantum.

Secondo quanto previsto dall'accordo del 5 maggio 2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

La domanda dovrà pervenire ad ENFEA entro la fine del mese successivo al perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal regolamento.



b) contributo per utilizzo servizi all'infanzia:

b1. Asilo nido;

In alternativa

b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso regolare rapporto di lavoro, anche part-time ma con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l'assistenza al proprio figlio/i in alternativa all'asilo.

La misura del contributo è pari ad Euro 500,00/anno una tantum per figlio.

c) contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/90):

Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps.

La misura del contributo è pari ad Euro 200,00/anno una tantum.

d) contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo del defibrillatore:

Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A.

La misura del contributo è pari al massimo a Euro 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore.

Contributo di Euro 100,00 per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, di almeno 6 ore per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto di ulteriori apparecchi.

e) contributo per l'inserimento dei lavoratori ex legge 68/1999:

In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n° 68/1999 (e quindi solo per quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l'assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:

1) assunzione a tempo indeterminato;

2) contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo 2 mesi dalla trasformazione.

La misura del contributo è pari ad Euro 500,00/anno una tantum.



f) contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità:

Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo di maternità.

La misura del contributo è pari ad Euro 500,00/anno una tantum.

PRESTAZIONI DEL FONDO "SVILUPPO PER L'APPRENDISTATO"

A) Ristorno delle spese sostenute dall'azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda stessa.

La misura del contributo è pari ad euro 100,00 una tantum per ogni singolo apprendista.

B) Erogazione di un bonus per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.

La misura del contributo è pari ad euro 200,00 una tantum.

Per tale prestazione le richieste devono riferirsi ai lavoratori apprendisti in forza al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Brescia, 1 settembre 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it